



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 31 marzo 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 183/A

U.S.D. ATLETICO CATANIA (CT) – Gara Coppa Italia Promozione Libertas 2000/Atletico Catania - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con messaggio di posta elettronica del 06 marzo 2015 - ore 19,37 – per la presentazione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini procedurali di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S., termini peraltro abbreviati come previsto nel Regolamento del Torneo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 C.G.S. e preso atto che la U.S.D. Atletico Catania non ha dato alcun seguito al preannunciato reclamo,

P.Q.M.

dispone a carico della società U.S.D. Atletico Catania l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 186/A

A.S.D CANICATTI' (AG) avverso squalifica fino al 31/12/2015 calciatore Marian Carlino - Campionato Juniores Prov.le Gir. "A" Gara Libertas 2010/Canicattì del 27/02/2015 – C.U. N° 59/22 Juniores del 06/03/2015 Delegazione Prov.le di Caltanissetta

Con appello pervenuto a mezzo fax in data 12 marzo 2015 l'A.S.D. Canicattì ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale venga riformata in meglio, atteso che il proprio tesserato ha assunto solo un comportamento antiregolamentare e protestatario nei confronti del direttore di gara, ritenendo ingiusta la sanzione disciplinare da questi assunta a suo carico.

Peraltro, aggiunge la reclamante, che al termine della gara il proprio atleta raggiungeva lo spogliatoio dell'arbitro al solo fine di scusarsi per il comportamento assunto al momento dell'espulsione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la gara in questione rientra tra quelle soggetta all'abbreviazione dei termini (si trattava della penultima giornata di campionato) ragion per cui il gravame doveva essere inviato o depositato presso la Segreteria di questo Comitato entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U.

Di contro il reclamo in questione risulta pervenuto a mezzo fax in data 12.03.2015 alle ore 10,49 e cioè ben oltre il termine sopra evidenziato per cui lo stesso risulta inammissibile con conseguenziale preclusione di ogni valutazione di merito.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 188/A

A.S.D COMISO CALCIO (RG), avverso squalifica per sei gare calciatore Mirco Gurrieri - Campionato Promozione Gir. "D" Gara Comiso Calcio/Gela Calcio del 01/03/2015 – C.U. N° 390 del 04/03/2015

Con rituale e tempestivo appello l'A.S.D. Comiso Calcio ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale venga riformata in meglio atteso che il proprio tesserato ha assunto solo un comportamento antiregolamentare e protestatario nei confronti del direttore di gara ma non lo ha assolutamente stratonato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al 36' del 2° t. il calciatore n.8 sig. Mirco Gurrieri veniva espulso per doppia ammonizione. Lo stesso, una volta avuta notificata l'espulsione, metteva le mani sul petto dell'arbitro e lo stratonava facendolo indietreggiare e ciò fino a

quando non intervenivano alcuni suoi compagni di squadra che provvedevano ad allontanarlo dal terreno di gioco.

Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, a parere di questa Corte, non appare suscettibile di alcuna riduzione atteso che la stessa risulta congrua in ragione di quanto posto in essere dal predetto calciatore e ciò anche in relazione alla funzione di capitano dallo stesso ricoperta.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 189/A

S.S. AKRAGAS CITTA' DEI TEMPLI (AG) avverso l'inibizione fino al 30/11/2015 a carico del dirigente sig. De Rosa Gerardo e l'ammenda di € 100,00 - Campionato Allievi Provinciali Gir. "B", Gara Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 39 del 12/03/2015 Delegazione Provinciale di Agrigento

Con appello ritualmente proposto la S.S. Akragas Città dei Templi impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo in via preliminare che il Giudice Territoriale non sarebbe stato competente ad emettere i provvedimenti disciplinari impugnati essendo, eventualmente, competente il Tribunale Federale Territoriale su deferimento della Procura Federale e ciò per il combinato disposto degli artt. 10 e 29 del C.G.S. in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F.

Nel merito sostiene che il sig. De Rosa Gerardo nella partita in oggetto ricopriva l'incarico di allenatore e non già la funzione di dirigente accompagnatore tant'è che la distinta di gara è stata sottoscritta dal capitano che nella fattispecie era il sig. Sergio D'Alessandro, regolarmente tesserato per la reclamante ed erroneamente indicato come Salvatore.

Nessuno è comparso per la società appellante, sebbene ritualmente convocata.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che il primo motivo di impugnazione è palesemente infondato.

Per quello che qui ci riguarda basta osservare che il richiamo all'art.10 del C.G.S. non è confacente alla fattispecie concreta in esame ed in ogni caso il Giudice Territoriale sarebbe stato competente a conoscere della eventuale posizione irregolare del calciatore e a instaurare il relativo procedimento d'ufficio a mente del combinato disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 29 del C.G.S.

Ciò posto e passando al merito delle questioni sollevate dalla reclamante queste sono da ritenersi fondate e devono trovare accoglimento.

Ed invero dalla lettura della distinta gara consegnata all'arbitro prima dell'incontro risulta in maniera inequivocabile che il sig. Gerardo De Rosa è iscritto in elenco come allenatore e che la stessa risulta sottoscritta dal sig. Sergio D'Alessandro, ricoprente la funzione di capitano, anche se in detto atto risulta essere erroneamente indicato come Salvatore.

Peraltro dagli accertamenti fatti il sig. Sergio D'Alessandro risulta regolarmente

tesserato per la S.S. Akragas Città dei Templi.

In definitiva questa Corte ritiene raggiunta la prova che il giocatore partecipante alla gara sia effettivamente il sig. Sergio D'Alessandro deducendolo non solo dalla circostanza che lo stesso firmi la distinta con il nome di "Sergio", ma anche dalla circostanza che la data di nascita apposta in distinta così come gli estremi della tessera del calciatore si riferiscano a quest'ultimo.

In ragione di quanto sopra le sanzioni così come inflitte dal Giudice Territoriale devono essere revocate e gli atti devono essere ritrasmessi a quest'ultimo per una nuova valutazione dei fatti alla luce della presente statuizione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, revoca la sanzione dell'inibizione a carico del sig. Gerardo De Rosa e l'ammenda di € 100,00 a carico della S.S. Akragas Città dei Templi.

Dispone, inoltre, la restituzione degli atti al Giudice Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Agrigento per quanto di sua competenza.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 190 /A

A.S.D. CESMA PRO GELA (CL) avverso le squalifiche per sei gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Marchese e per due mesi a carico dell'allenatore sig. Vincenzo Fecondo - Campionato C1 di Calcio a 5 Gara Cesma Pro Gela/Wisser Club del 07/03/2015 - Comunicato Ufficiale n. 406/64 C5 del 12/03/2015

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Cesma Pro Gela impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse sono sproporzionate all'effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede la riduzione in termini più equi.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che a norma dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare.

In tale rapporto l'arbitro scrive che a fine gara il calciatore n.10 del Cesma Pro Gela sig. Giuseppe Marchese, durante il saluto del Fair Play, lo afferrava per il colletto della divisa ed assumendo contemporaneamente nei suoi confronti un comportamento minaccioso ed offensivo.

Il direttore di gara riferisce ancora nel suo rapporto che sempre a fine gara riconosceva il sig. Vincenzo Fecondo, allenatore tesserato per la reclamante, il quale scendendo dalla tribuna inveiva nei suoi confronti assumendo anch'esso un comportamento offensivo.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento sia per quanto riguarda la posizione del calciatore sig. Giuseppe Marchese sia per quanto riguarda la posizione dell'allenatore sig. Vincenzo Fecondo (peraltro già sanzionato fino al 31 marzo 2015) risultando le sanzioni loro rispettivamente inflitte pienamente congrue e non suscettibili di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l'effetto,

dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 194/A

A.S.D. CITTA' DI PEDARA (CT), avverso squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Enrico Cordova - Campionato 2^a categoria girone "G" gara Città di Pedara/Real Adrano del 28/02/2015 - C.U. n° 390 del 04/03/2015.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Città di Pedara chiede una riduzione della squalifica in questione, sostenendo che la spinta ad opera del calciatore sig. Enrico Cordova, che ha causato la caduta dell'arbitro e la conseguenziale sospensione della gara, non sia stata così grave, tanto da non avere determinato la necessità di cure mediche o altro.

Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò posto, dalla lettura degli atti emerge che al 22° del primo tempo il calciatore sig. Cordova, avuto notificata la seconda ammonizione, spintonava il direttore di gara violentemente con tutte e due le mani chiuse sul petto, facendolo cadere all'indietro e facendogli sbattere il fondoschiena e di rimbalzo la testa. Il direttore di gara, che accusava forti dolori al capo, al fondoschiena ed al petto, riusciva a rialzarsi a fatica senza tuttavia potere continuare la gara che sospendeva.

E' evidente pertanto come le considerazioni difensive non trovino alcun riscontro negli atti di gara, né risulta vera la circostanza che il direttore di gara non avrebbe avuto bisogno di cure mediche talché lo stesso ha prodotto certificato medico redatto dal Pronto soccorso "S. Marta e S. Venera" di Acireale, nel quale risulta una prognosi di gg. 5 clin. S.C.

La sanzione appare inoltre del tutto adeguata ai fatti come sopra descritti e non si appalesa la possibilità di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 198/A

A.S.D. ADRANO CALCIO (CT), avverso ammenda di € 250,00 - Campionato 1^a categoria girone "F" gara Belpasso/Adrano Calcio del 07/03/2015 - C.U. n° 405 del 11/03/2015.

Con appello tempestivamente proposto l'A.S.D. Adrano Calcio chiede l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione dell'ammenda irrogata dal Giudice di prime cure, sostenendo che *"nessun tifoso, tanto meno identificabile o riconducibile A.S.D. Adrano Calcio è effettivamente entrato all'interno del recinto di gioco"*, ritenendo per definizione come tale *"il terreno di gioco, il campo per destinazione, le eventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo appropriato di recinzione"*. In realtà la sospensione della gara nel corso del primo tempo sarebbe dovuta, secondo la società appellante, alla presenza di tifosi arrampicatisi lungo le mura esterne dell'impianto, segnalata da un componente delle forze dell'ordine presenti.

Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comm1 1.1 e 2.1 C.G.S. il referto dell'arbitro e del commissario di campo fanno piena prova circa il comportamento del pubblico dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò posto, dalla lettura del referto di gara emerge che al 17° del primo tempo l'arbitro ha sospeso la gara per 7 minuti in quanto, testualmente, *"più di trenta tifosi dell'Adrano hanno scavalcato il muro di recinzione dell'impianto sportivo, entrando di fatto nel recinto di gioco"*. Il direttore di gara aggiunge inoltre che: *"dopo l'intervento delle forze dell'ordine la gara è ripresa con regolarità senza*

interruzioni fino alla fine”.

Lo svolgimento dei fatti è altresì riscontrabile nel rapporto del commissario di campo, che segnala che i predetti sostenitori, circa 50 persone, scavalcavano il muro di cinta per introdursi nelle tribune, comunque presidiate dalle forze dell'ordine, trattandosi di gara a porte chiuse.

E' evidente pertanto come le abili considerazioni difensive non spostino i termini della questione, avendo propri sostenitori fatto accesso all'impianto dove si stava svolgendo la gara in questione, a porte chiuse, determinandone la sospensione per circa 7 minuti e fino allo sgombero.

Trattandosi di fatti di minima gravità senza particolari conseguenze, appare possibile una riduzione della sanzione, nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dispone contenersi in € 200,00 la sanzione dell'ammenda a carico della A.S.D. Adrano Calcio, senza addebito di tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 199/A

A.S.D. PARMONVAL (PA), avverso inibizione fino al 31/10/2015 del dirigente sig. Giovanni Castronovo - Campionato Eccellenza gir. "A" Gara Parmonval/Marsala 1912 del 15/03/2015 - C.U. n° 422 del 18/03/2015.

La A.S.D. Parmonval propone appello avverso alla decisione in epigrafe riportata chiedendone la revoca o in subordine una riduzione, interrogandosi su che cosa abbia potuto permettere l'adozione di una sanzione così severa in una partita svoltasi in assoluta tranquillità stante anche il gemellaggio tra le due società.

A tal fine chiede anche che vengano sentiti i giocatori e dirigenti della società ospite e convocate le parti.

Nessuno è comparso per la società appellante, sebbene ritualmente convocata.

La Corte Sportiva di Appello, preliminarmente rileva che la reclamante a sostegno della propria tesi difensiva si limita ad esporre: a) che la gara è stata cordiale e si è svolta nella più assoluta normalità; b) che erano presenti sette unità tra "DIGOS" e agenti del commissariato di Polizia Mondello; c) la presenza di autorevoli Autorità federali (!?).

Aggiunge la reclamante che vorrebbe conoscere quali accuse il Commissario di Campo avrebbe mosso al proprio dirigente che nulla avrebbe commesso.

Così strutturato, il gravame deve essere dichiarato inammissibile in quanto viola in maniera evidente il disposto dell'art. 33 comma 6 C.G.S. che così sanziona i reclami redatti senza motivazione o comunque in forma generica e ciò anche in relazione al comma 2 dell'art. 36 C.G.S. Peraltro appare irrituale la richiesta formulata a questa Corte di conoscere le accuse formulate dal Commissario di Campo al dirigente della reclamante, atteso che sarebbe stato onere della società di richiedere formalmente ai sensi del comma 6 dell'art. 36 C.G.S. la copia degli atti ufficiali di gara. Così come irrituale appare la richiesta di audizione di giocatori e dirigenti della società ospite, non consentita dal regolamento di Giustizia, svolgendosi il procedimento di seconda istanza sulla base degli atti ufficiali di gara.

Infine deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per accertare se nel comportamento posto in essere dal dirigente inibito ed oggetto del presente procedimento possano configurarsi ulteriori responsabilità disciplinari avuto riguardo alle segnalazioni del Commissario di Campo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00) e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza.

Procedimento 203/A

A.S.D. CITTADELLA F.C. PANTELLERIA (TP), avverso gara perduta per 0 - 6, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 300,00 (1^ rinuncia) - Campionato regionale C5 serie C2 gara Tochafootball/Cittadella FC Pantelleria del 21/03/2015 - C.U. n° 437 C5/67 del 24/03/2015.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Cittadella F.C. Pantelleria propone ricorso avverso le decisioni in epigrafe riportate, sostenendo che il proprio reclamo di primo grado, che documentava al Giudice Sportivo Territoriale le ragioni di impossibilità a raggiungere la sede della gara per avverse condizioni meteo, è stato inviato ed ha raggiunto lo scopo previsto dalle norme procedurali d'intesa con il legale rappresentante della consorella società.

A tal uopo allega dichiarazione resa dalla consorella, in persona del suo Presidente, il quale conferma di avere regolarmente ricevuto copia del ricorso, all'indirizzo dallo stesso indicato per ragioni di celerità.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, nonché la ulteriore nota fatta pervenire dalla resistente, con cui conferma quanto sopra dedotto dalla reclamante, ritiene che il presente gravame sia meritevole di accoglimento.

Infatti i motivi di reclamo proposti in primo grado dalla soc. Cittadella Pantelleria sono stati certamente portati a conoscenza della controparte benché detti motivi siano stati inviati ad un indirizzo diverso da quello ufficiale. L'errore nel quale è incorsa la reclamante deve perciò essere qualificato come errore scusabile a cui ha contribuito il comportamento della consorella nel proporre l'invio di detti motivi ad un indirizzo diverso da quello ufficiale, anche se dettato da un non corretto senso di collaborazione e celerità.

Nel merito le ragioni di forza maggiore sono provate dall'attestazione rilasciata dall'Autorità Aeroportuale di Pantelleria talché si dispone la ripetizione della gara a data da destinarsi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, annulla i provvedimenti impugnati e dispone la ripetizione della gara in oggetto a data da destinarsi.

Manda alla Delegazione Regionale di calcio a 5 per quanto di competenza.

Senza addebito di tassa reclamo non versata.

Procedimento 206/A

A.C.D. CITTA' DI VITTORIA (RG), avverso inibizione fino al 15/05/2015 sig. Barravecchia Salvatore; squalifica per otto gare calciatore Esposito Vincenzo; squalifiche per sei gare calciatori Commendatore Luca, Crisafulli Marco, Guglielmino Simone e Santarpia Alessandro; squalifiche per due gare calciatore Schifino Alex Patrick e Sgambato Pasquale; ammenda di € 600,00 - Campionato Eccellenza gir. "B" Gara Città di Vittoria/Paternò del 22/03/2015 - C.U. n° 439 del 25/03/2015.

La A.C.D. Città di Vittoria propone ricorso a mezzo telefax del 27/03/2015 ore 11.48 chiedendo la riduzione o l'eliminazione delle squalifiche a carico dei calciatori indicati in epigrafe e dell'ammenda a carico della società, sostenendo, qui molto in sintesi, che la rissa scatenatasi all'imbocco del tunnel degli spogliatoi tra il primo ed il secondo tempo *"è stata causata dai giocatori della società ospitata e nella fattispecie dal sig. Scariolo Cristian (maglia nr. 9) che ha provocato la reazione dei nostri tesserati e di conseguenza di tutti i tesserati"*. Prosegue sempre la reclamante che i nominativi sono stati indicati dal direttore di gara senza che gli stessi abbiano effettivamente commesso i fatti loro addebitati.

A dimostrazione di ciò viene allegato DVD con immagini riprese dalle telecamere di sicurezza dell'impianto sportivo.

La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti ufficiali di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 fanno piena prova dei comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il gravame è inammissibile in quanto assolutamente carente di motivazioni.

In particolare nulla viene riferito per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda limitandosi la Società a chiederne la eliminazione o una sua riduzione, senza specificare in base a quali ragioni questa Corte debba provvedere in tal senso. Nulla viene poi riferito per ciò che attiene alle squalifiche dei calciatori, in quanto la reclamante in maniera del tutto generica si limita a riferire che i nominativi sono stati presi a caso dal direttore di gara senza che i predetti abbiano commesso alcunché. Sotto questo profilo, oltre che inammissibile, il reclamo è palesemente smentito dal rapporto del direttore di gara, che in maniera puntuale e precisa descrive quanto accaduto, ben individuando i soggetti autori delle violenze.

Parimenti inammissibile risulta l'impugnazione dell'inibizione a carico del sig. Barravecchia Salvatore, in quanto la sanzione a suo carico e come se non fosse stata irrogata, essendo lo stesso già radiato in ragione del provvedimento assunto a suo carico dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicato sul C.U. n° 350 del 04/03/2010 e confermato con decisione della C.D.T. Sicilia pubblicata con C.U. n° 385 del 23/03/2010.

E' altresì inammissibile la produzione del DVD ostandovi precise norme procedurali (art. 35 comma 1.2 C.G.S.). Nondimeno ai sensi dell'art. 35 comma 1.4 se ne deve disporre la trasmissione alla Procura Federale, per accertare se dalle immagini prodotte emergano responsabilità a carico di tesserati il cui comportamento sia sfuggito agli ufficiali di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00) e dispone la trasmissione degli atti, unitamente al DVD prodotto dalla reclamante, alla Procura Federale per quanto di competenza.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 31/03/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**